MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 26

Estensione dell'indennità mensile pensionabile

Al personale che riveste la qualifica ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni, l'indennita' mensile pensionabile compete nella misura prevista per il primo dirigente. I commi 6 e 7 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che gli aumenti previsti dallo stesso comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1› luglio 1987, fermo restando l'eventuale recupero delle somme gia' corrisposte, qualora non si verifichino le circostanze cui l'attribuzione e' condizionata dal comma 7.

Versione in vigore dal 13 dicembre 1988, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Capo	II — Aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-potenziamento-delle-forze-di-polizia-e-del-corpo-nazionale/art-26-estensione-dell-indennita-mensile-pensionabile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it